



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

CUCCARO MICHELE, Giudice monocratico

in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 182/2024 depositato il 09/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01VM01127 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01VM01127 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01VM01127 IVA-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2024 depositato il 24/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 182/2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe relativo ad IRPEF anno d'imposta 2018 notificato in data 11/3/2024.

A sostegno della sua pretesa eccepiva la decadenza dei termini d'accertamento ed il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate affermava come l'avviso di accertamento esecutivo notificato al ricorrente in data 11/03/24 risultasse pienamente legittimo in quanto tempestivamente emanato in osservanza del combinato disposto dell'art 67 DL 18/2020 e dell'art 43 DPR 600/73.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente merita accoglimento.

La tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza disposto dall'art. 67 del DL 18/2020 opererebbe non solo per i termini con scadenza 31.12.2020, ma, a cascata, anche per i termini successivi non viene seguita dalla prevalente giurisprudenza della Corti Tributarie.

La C.G.T. I Latina con sentenza 25.10.2023 n. 974/3/23 ha, ad es, ritenuto che "i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti.

Non si comprende perché, dunque, tale principio non dovrebbe parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19.

Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non è consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" è contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.

Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 – che testualmente stabilisce « la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione» - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale".

Analoghe decisioni sono state assunte da altre Corti, tra cui CGT I di Prato, Sent. n. 87/23; CGT I di Torino, Sent. n. 890/22; CGT I di Milano, Sent. n. 537/23; CGT II di Milano, sent. 985 del 4/4/2024.

La stessa Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha preso atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale, invitando gli uffici finanziari a porre in essere le attività di controllo senza avvalersi della proroga di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale Covid.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, essendo esso stato notificato oltre il termine decadenziale del 31.12.2023.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione dell'obiettiva incertezza della materia, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso a spese compensate.